

Norme & Tributi

Agevolazioni

Veicoli adattati per i disabili: l'Iva al 4% è ammessa anche se la documentazione viene presentata in ritardo

Sui veicoli adattati per disabili l'Iva al 4% è applicabile entro l'anno dalla vendita, dimostrando che già al momento dell'acquisto si era in possesso dei requisiti di legge. Così l'Agenzia nella risposta a interpello 69/2021 pubblicata ieri.

— Francesco Capri e Daniela Stefani



La versione integrale dell'articolo ntplusfisco. isole24ore.com

Aiuti alle imprese trasformabili in contributi a fondo perduto

COVID-19



La Commissione Ue ha di nuovo modificato il Temporary framework

I finanziamenti garantiti consumano il plafond esteso a 1,6 milioni del Tf

Roberto Lenzi

Le imprese che ottengono finanziamenti entro dicembre 2021 potranno vederli trasformati, in tutto o in parte, in sovvenzioni a fondo perduto entro il 31 dicembre 2022.

Raddoppiano i massimali di aiuto ottenibili da ciascuna impresa, ma in Italia non sono facili i conteggi per capire quanto già sia stato utilizzato e, quindi, quale spazio di manovra sia rimasto alle imprese. Queste sono le novità più importanti che emergono dalla decisione della Commissione europea del 28 gennaio...

io scorso con cui è stato modificato il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Sul tema del Temporary framework si è concentrata anche una parte dei lavori del Consiglio, il convegno via web del «Sole 24 Ore».

Nella stessa sede, è stata decisa la proroga del quadro al 31 dicembre 2021 ed è stato aumentato l'importo concedibile alle imprese con perdite di fatturato per oltre un 30 per cento.

Il Temporary framework è uno strumento, più volte modificato e adeguato, inizialmente adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. È nato con lo scopo di sopperire alle carenze di liquidità delle imprese e consente agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Il quadro temporaneo richiama l'articolo 107 paragrafo 3, lettera b del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per cui sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2022, possono convertire garanzie, prestiti e anticipazioni

rimborsabili concessi nell'ambito del quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come ad esempio sovvenzioni dirette.

In Italia, le richieste di finanziamenti garantiti sono attualmente oltre 1,68 milioni per un totale di fondi erogati di oltre 134 miliardi di euro.

Questi numeri comprendono oltre un milione di domande presentate da soggetti che hanno richiesto finanziamenti fino a 30mila euro, utilizzando alla fine solo 21 milioni di euro di risorse.

La proroga apre a un ulteriore slittamento dei termini per le imprese che vogliono ottenere le garanzie del 100% su finanziamenti fino a 30mila euro della durata di 15 anni e per le imprese che intendono invece ottenere garanzie gratuite del 100% per aiuti fino a cinque milioni di euro rimborsabili in sei anni.

Grazie alla modifica del quadro temporaneo, sono stati aumentati i massimali di aiuto. La singola impresa potrà contare su aiuti in deroga fino a 1,8 milioni di euro, importo che scende a 225mila euro per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e a 270mila euro per le aziende attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Gli importi assommano il raddoppio dei massimali del quadro temporaneo precedente a quan-

to previsto per gli aiuti de-minimis. L'importo de minimis consiste in 200mila euro per la maggior parte delle aziende, scende a 30mila per azienda operante nel settore della pesca e acquacoltura e a 25mila per le aziende del settore agricolo.

Le imprese devono conteggiare in maniera autonoma quanto hanno già ottenuto, con lo scopo di evitare lo sfioramento dei massimali che comporterebbe sanzioni. Il calcolo non è così semplice, dato che il "registro nazionale degli aiuti" non è aggiornato in tempo reale. Inoltre, gli aiuti concessi devono essere conteggiati considerando anche il concesso di "impresa unica", ossia le imprese appartenenti a uno stesso gruppo devono sommare tutti gli aiuti che sono stati concessi a livello di gruppo.

Gli aiuti da considerare sono i più separati. Vi rientrano quelli concessi per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, i contributi a fondo perduto per imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato, i ristorativi, le agevolazioni regionali in risposta all'emergenza Covid-19.

Vi rientrano questi concessi per la ricapitalizzazione delle imprese, quelli per il potenziamento del sistema di garanzie sui finanziamenti, i finanziamenti agevolati concessi dall'Istituto per il credito sportivo, i

garanzie fornite da Ismea, il fondo emergenziale per le filiere in crisi, quello su promozione integrata, gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni, la decontribuzione Sud per l'occupazione, il mancato versamento di acconto e saldo Irap, il credito d'imposta locazioni, il credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro.

Mentre i contributi a fondo perduto e la quota Irap non versata sono importi facilmente calcolabili, per altri non è facile monitorare l'aiuto utilizzato. Le garanzie gratuite concesse dal Fondo centrale di garanzia riducono i plafond degli aiuti prescelti in sede di istanza. Se l'importo utilizzato è rintracciabile dalle comunicazioni di ammissione che il gestore invia alle imprese, queste non hanno però notizia diretta di quanto l'aiuto incida sul plafond in caso di riassicurazione e controgaranzia dei consorzi di garanzia presso il fondo centrale.

Per le aziende con perdite di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi delle aziende che non sono coperti dai loro ricavi. L'importo previsto in precedenza era pari a 3 milioni di euro, ma adesso può salire fino a dieci milioni di euro per azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conciliazione impossibile per i crediti inesistenti

CONTENZIOSO

Linea dura delle Entrate ma la preclusione non trova fondamento normativo

Laura Ambrosi Antonio Iorio

Continua la linea dura dell'Agenzia sulle contestazioni in materia di indebita compensazione di crediti di imposta ritenuti inesistenti. Nel corso del Telefisco è stato precisato che nei contenziosi relativi a tali violazioni non è possibile effettuare la conciliazione giudiziarla.

L'interpretazione pare ignorare che nessuna norma contempli una simile preclusione.

La conciliazione giudiziale è un istituto deflativo attraverso cui si può chiudere un contenzioso con il fisco. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo

grado. Essa può essere realizzata sia «in udienza» sia «fuori udienza» e permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado.

La sottoscrizione comporta l'estinzione del giudizio.

In termini concreti, in ipotesi di contestazione per indebita compensazione di crediti inesistenti, il contribuente, una volta impugnato l'atto, potrebbe tentare il perfezionamento di un accordo beneficiando della riduzione delle sanzioni irrogate.

La normativa di riferimento sulla conciliazione giudiziale (articoli 48 e seguenti del Dlgs 546/1992) non prevede alcuna esclusione specifica per le controversie relative ai crediti di imposta inesistenti.

Nonostante ciò, secondo l'agenzia occorre considerare la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997 in base alla quale nelle ipotesi di uti-

lizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del Dlgs 472/1997. Queste previsioni consentono al contribuente, una volta ricevuto un atto impositivo che si decide di non impugnare, di definire le sanzioni in acquiescenza mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo della sanzione irrogata.

A questo proposito l'Agenzia ritiene che da tale preclusione di definizione delle sanzioni per crediti inesistenti mediante pagamento in misura ridotta, consegue anche l'impossibilità di conciliare la eventuale successiva controversia pendente presso la commissione tributaria.

In caso contrario, precisa la risposta, la riduzione delle sanzioni che conseguirebbe dalla conciliazione, si porrebbe in contrasto con la corrispondente preclusione

prevista con riferimento alla fase amministrativa.

Tale interpretazione lascia perplessi perché è evidente che si tratti di due istituti differenti disciplinati da regole diverse. Così il legislatore ha inteso negare la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione a un terzo nella fase amministrativa ove cioè il contribuente decida di prestare acquiescenza alla contestazione.

Differentemente per la fase giudiziaria, che comporta ben altri presupposti e risponde ad altre finalità rispetto alla fase amministrativa, il legislatore non ha introdotto alcuna specifica preclusione per la conciliazione in controversie concernenti i crediti di imposta inesistenti.

È fin troppo evidente che se l'ordinamento avesse inteso inibire la fruizione di un simile beneficio lo avrebbe espressamente previsto così come ha fatto per la fase amministrativa.

In concreto, però, la conciliazione presuppone l'accordo delle parti processuali (e quindi anche dell'Ufficio), pertanto, per quanto si possa criticare l'interpretazione espressa nel corso del Telefisco, di fatto in futuro sarà precluso il perfezionamento di simili accordi, in assenza alcuna tutela per imporre l'applicazione dell'istituto.

Infatti l'eventuale diniego alla richiesta di conciliazione non è un atto impugnabile, rientrando una simile scelta, nella piena autonomia e discrezionalità delle parti processuali e quindi anche dell'ufficio.

Si spera in una revisione di questa interpretazione che, a ben vedere, rischia di danneggiare non solo il contribuente ma anche l'erario, perché, a queste condizioni, l'interessato proseguirà nel contenzioso, con buona pace degli istituti deflativi e del carico di lavoro crescente presso i giudici tributari e la Suprema corte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Agenzia bypassa il comportamento fraudolento

LA CONTESTAZIONE

Il credito dovrebbe essere non spettante se si rileva la mancata novità della ricerca

Diego Avolio Benedetto Santacroce

Il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate nell'ambito di Telefisco sull'impossibilità di effettuare la conciliazione giudiziale in caso di controversia relativa ad un atto di recupero di credito inesistente rappresenta l'ennesima "tegola" per i contribuenti.

Come si è già avuto modo di osservare più volte (si veda «Il Sole 24 Ore»

del 27 gennaio 2021), la questione si pone per le tante contestazioni elevate dagli uffici, negli ultimi anni, in materia di crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo.

Di recente, l'agenzia delle Entrate ha diramato le direttive (circolare 31/E/20 si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 dicembre 2020) sulle modalità e i tempi per le attività di accertamento finalizzate a verificare la sussistenza delle condizioni di spettanza del credito d'imposta in base all'articolo 3 del Dl 145/13.

Al riguardo, è stato precisato che, qualora a seguito dei controlli sia accertato che le attività o spese sostenute non siano ammissibili al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, si configurerebbe un'ipotesi di utilizzo di un credito ritenuto «inesisten-

te», per carenza totale o parziale del «presupposto costitutivo», ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione.

Si è dell'avviso che l'impostazione data nella circolare 31/E/20 non colga affatto nel segno, dal momento che molte (a dire il vero, la stragrande maggioranza) delle contestazioni elevate dagli Uffici nulla hanno a che vedere con la disciplina che dovrebbe propriamente riguardare gli atti di recupero di crediti «inesistenti», vertendo piuttosto su «questioni tecniche» estremamente complesse relative al requisito della «novità» che dovrebbe caratterizzare la ricerca per potere beneficiare dell'agevolazione. Tali contestazioni si riflettono sul

piano sanzionatorio, dal momento che l'agenzia delle Entrate ritiene corretto potere elevare le sanzioni per indebita compensazione di un credito d'imposta considerato inesistente, piuttosto che non spettante.

Come lamentato da Assonime (circolare 1/21 del 26 gennaio), la sanzione prevista per l'indebita compensazione di crediti inesistenti dovrebbe però riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, come nel caso in cui venga allestito un apparato contabile ed extracontabile per documentare (sulla carta) attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte; o ancora, laddove il credito d'imposta venga creato artificialmente in sede di compilazione del modello F24 (riso-

luzione 36/E/18).

Viceversa, nel caso di questioni interpretative, quali ad esempio la lamentata carenza del requisito della «novità» della ricerca per potere beneficiare della agevolazione, non potrebbe certo ricorrevole l'ipotesi del credito inesistente.

Pare indubbio che laddove il credito d'imposta sia stato accompagnato dalla relazione illustrativa dei progetti, come pure dalla certificazione del revisore legale dei conti attestante l'effettività dei costi sostenuti, non possa essere addebitato al contribuente alcun comportamento «fraudolento», avendo lo stesso fornito, in sede di eventuale verifica, tutta la documentazione comprovante le modalità di calcolo del credito d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO

LE PROSSIME TAPPE

L'edizione 2021 di Telefisco continua su più fronti con chiarimenti e webinar

Telefisco non si è chiuso con la diretta del 28 gennaio, ma continua. Dalla possibilità di usufruire delle formule alternative a «Telefisco base» alla pubblicazione delle risposte nel Forum de l'Esperto risponde che inizia oggi sul quotidiano (nella pagina successiva) e online. Va ricordato che l'edizione di «Telefisco 2021» si è tenuta in modalità a remoto. La presenza in studio dei moderatori e di alcuni relatori si è svolta esclusivamente per esigenze tecniche-organizzative, nel rispetto delle misure di tutela previste dalla vigente normativa sul Covid-19.

In ogni caso riepiloghiamo le attività in corso, a disposizione di professionisti e contribuenti.

Telefisco Plus. Da domani si potrà avere nuovamente accesso alla visione di Telefisco in differita, con le relazioni presentate giovedì, e si potranno ottenere i crediti. L'accesso a «Telefisco Plus» è possibile al costo di 19,99 euro per gli abbonati al quotidiano e di 29,99 per gli altri partecipanti. Ma l'acquisto di «Telefisco Plus» consentirà, sempre da domani, di seguire sei relazioni aggiuntive (con due crediti formativi extra per commercialisti e consulenti e quattro per i notai). Inoltre è già disponibile la dispensa con le relazioni e le slide di tutti gli autori. «Telefisco Plus» offre, inoltre, l'accesso al quotidiano digitale NtPlus Fisco fino al 28 febbraio.

Telefisco Advanced. Formazione e aggiornamento proseguono fino a dicembre con «Telefisco Advanced». Con 59,99 euro sono disponibili tutti i contenuti e i servizi di «Telefisco Plus» e, in più, otto webinar con gli esperti di Telefisco, da marzo a dicembre 2021, su adempimenti e novità dell'anno. A disposizione anche la «Guida pratica Imposte dirette», in formato digitale.

Prospettiva primavera. Anche nel 2021 verrà previsto uno Speciale Telefisco che guarderà, con un approfondimento mirato e con i contributi degli esperti del Sole 24 Ore, ai temi della produzione normativa della prima metà dell'anno oltre che dei principali adempimenti del 2021.

Nuova chance in caso di problemi tecnici. La partecipazione massiccia all'evento, in alcuni casi, ha determinato rallentamenti nella connessione. A partire da domani, 3 febbraio, sarà prevista la possibilità di accedere alla differita di Telefisco, riprendendo eventualmente la visione da dove lasciata e completare così il percorso formativo. L'iscritto potrà rivedere tutto l'evento, o singole parti-relazioni, senza momenti di controllo. Per questi utenti sarà possibile accedere al questionario e stampare l'attestato per i crediti formativi fino al 28 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCOLARE MISE

Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020

Le perdite che il legislatore osserva (nell'articolo 6 del Dl 23/2020) al fine di consentire il congelamento e il rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento sono solo quelle maturate nel 2020 e non quelle maturate nel 2019; inoltre, la normativa che sospende le norme che impongono l'adozione di provvedimenti in ordine alle perdite non impedisce che le società interessate adottino immediatamente decisioni di ripianamento o di scioglimento.

È quanto ritiene la Mise nella circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 in relazione a un quesito formulato nel vigore del previgente testo dell'articolo 6 del Dl 23/2020 e che ottiene risposta quando la norma in questione è stata radicalmente modificata dall'articolo 1, comma 266, della legge 178/2020.

Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisce alle sole perdite maturate nell'esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell'articolo 6 l'opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019.

La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell'articolo 6 del Dl 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l'epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell'epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale.

— Angelo Busani © RIPRODUZIONE RISERVATA

La sospensione non impedisce alle società di intervenire o di decidere lo scioglimento